

Articolo 2

L'allegato IV dell'accordo SEE è così modificato:

1. dopo il punto 11r [regolamento delegato (UE) 2015/1094 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«11s. **32013 R 0811**: Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 1) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Elencato a titolo puramente informativo: per l'applicazione si veda l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni).»

11t. **32013 R 0812**: Regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l'acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 83) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Elencato a titolo puramente informativo: per l'applicazione si veda l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni).»

2. Al punto 31 [regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32013 R 0801**: Regolamento (UE) n. 801/2013 della Commissione, del 22 agosto 2013 (GU L 225 del 23.8.2013, pag. 1).»

3. Al punto 38 [regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32013 R 0801**: Regolamento (UE) n. 801/2013 della Commissione, del 22 agosto 2013 (GU L 225 del 23.8.2013, pag. 1).»

Articolo 3

I testi del regolamento (UE) n. 801/2013 e dei regolamenti delegati (UE) n. 811/2013 e (UE) n. 812/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

